



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER L'UFFICIO DEL
DIFENSORE CIVICO COMUNALE**

Approvato con delibera C.C. n. 68 del 3 Settembre 2005

INDICE

CAPO I Disposizioni generali

- Art. 1 Istituzione del difensore civico
- Art. 2 Oggetto del regolamento

CAPO II Esercizio delle funzioni del difensore civico

Art. 3 Funzioni del difensore civico

- Art. 4 Attivazione dell'intervento
- Art. 5 Procedimento dell'intervento su richiesta
- Art. 6 Intervento d'ufficio
- Art. 7 Accesso agli atti da parte del difensore civico
- Art. 8 Inadempienze degli uffici

CAPO III Rapporti con gli organi del comune

- Art. 9 Relazioni con il consiglio e le commissioni consiliari
- Art. 10 Rapporti con il sindaco e la giunta.
- Art. 11 Rapporti con il segretario generale e il direttore generale

CAPO IV Nomina e durata in carica del difensore civico

- Art. 12 Requisiti
- Art. 13 Ineleggibilità
- Art. 14 Nomina e modalità di elezione
- Art. 15 Durata in carica
- Art. 16 Cessazione dalla carica
- Art. 17 Rimozione dalla carica
- Art. 18 Indennità

CAPO V Norme di organizzazione

- Art. 19 Sede e personale
- Art. 20 Oneri a carico del comune
- Art. 21 Coordinamento col difensore civico

CAPO VI Disposizioni finali

- Art. 22 Norme finali e transitorie

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Istituzione del difensore civico

1. L'ufficio del difensore civico è istituito ai sensi dell'art.11 del *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e in conformità alle disposizioni del capo III, artt.74 e seguenti dello statuto comunale.

ART. 2 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di nomina, l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico, nonché i suoi rapporti con gli altri uffici comunali e con gli organi elettivi del comune.

CAPO II - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

ART. 3 Funzioni del difensore civico

1. Nell'ambito delle finalità indicate dall'art. 74 dello statuto comunale ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 77, il difensore civico assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, compresi gli interessi collettivi o diffusi, dei cittadini e degli altri soggetti indicati all'articolo 4, comma 1.

2. Il difensore civico agisce in caso di ritardo, irregolarità od omissione denunciati o riscontrati nell'attività e nei comportamenti degli uffici dell'amministrazione comunale e degli altri soggetti di cui al successivo comma 6 , al fine di tutelare l'effettivo rispetto, nei confronti dei cittadini, dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità, pari opportunità, buon andamento dell'azione amministrativa.

3. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto delle leggi vigenti, oltrechè delle norme dello statuto e del presente regolamento, esercitando le proprie competenze in piena autonomia.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il difensore civico:

- a) interviene presso gli uffici competenti sulla base di istanze, presentate dagli interessati, con le quali vengono denunciati specifici casi di abuso, disfunzione, carenza o ritardo;
- b) segnala, di propria iniziativa, disfunzioni, ritardi o illegittimità riscontrate nei procedimenti amministrativi, adottando le iniziative conseguenti;
- c) assiste alla tutela dei diritti e degli interessi anche attraverso una specifica informazione sull'attività del comune e sui tempi e modalità delle varie procedure;
- d) vigila sull'applicazione del diritto di accesso alle informazioni, agli atti e sul rispetto delle norme che prevedono la partecipazione al procedimento;
- e) vigila sul rispetto della normativa in materia di privacy .

5. Ai sensi dell'art. 25, co. 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*, nei casi di violazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, il richiedente, oltre al ricorso al TAR territorialmente competente, può, entro trenta giorni, chiedere al Difensore Civico il riesame della determinazione di rifiuto espresso o tacito o di differimento alla richiesta di accesso. Il Difensore Civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine il ricorso si intende respinto. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento ne informa il richiedente e lo comunica all'autorità competente. Se questa non emana il provvedimento confermativo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico l'accesso è consentito; quest'ultimo termine decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza.

6. Il Difensore civico può prestare altresì assistenza al cittadino nella formulazione di accordi da stipulare tra lo stesso e il comune al fine di determinare il contenuto di alcuni provvedimenti amministrativi secondo quanto previsto dall'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*.

7. Nelle materie di sua competenza, il Difensore può anche promuovere transazioni e conciliazioni tra l'amministrazione comunale e il cittadino al fine di dirimere eventuali conflitti sorti tra le parti e disincentivare i ricorsi all'autorità giudiziaria.

8. Previa intesa con gli enti interessati, il difensore civico può estendere le proprie competenze alle imprese e società erogatrici di pubblici servizi operanti nel territorio comunale. La disponibilità a consentire l'attività del difensore civico comporta l'accettazione delle norme del presente regolamento.

ART. 4 Attivazione dell'intervento

1. Possono richiedere l'intervento del difensore civico:

- a) i cittadini residenti nel Comune di San Giuliano Terme;
- b) gli altri soggetti, anche non residenti, che siano domiciliati nel Comune o vi esercitino la propria attività di lavoro o di studio, compresi gli stranieri e gli apolidi ai sensi del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 *Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*;
- c) gli enti pubblici e privati, le associazioni, i collettivi, i comitati, i gruppi e tutte le formazioni che operano a qualsiasi titolo sul territorio.

2. L'istanza diretta al difensore civico è presentata in forma scritta e deve contenere i dati anagrafici del richiedente, il suo recapito, nonché in modo chiaro e completo l'oggetto dell'istanza.

3. L'istanza deve riguardare l'esercizio di un diritto o la tutela di un interesse proprio del richiedente.

4. Il difensore civico può ritenere non ammissibile l'istanza ove la motivazione e l'oggetto siano espressi in termini generici o comunque tali da non consentirne l'individuazione. In tali casi il difensore civico invita il richiedente a riformulare o ad integrare l'istanza.

5. L'istanza al difensore civico, oltre che personalmente o tramite il servizio postale, può essere presentata anche via telefax o via e-mail certificata dalla firma elettronica.

6. Il patrocinio del difensore civico è gratuito

ART. 5 Procedimento dell'intervento su richiesta

1. Il difensore civico, ricevuta la richiesta, procede al suo esame. Ove ritenga che l'istanza sia ammissibile, procede, entro dieci giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, ad avviarne l'istruttoria e a darne comunicazione al sindaco, al segretario generale e al dirigente competente.

2. Il dirigente invita il responsabile del procedimento interessato ad effettuare un esame congiunto con il difensore civico, entro i termini da questo stesso indicati. L'esame ha il fine di accertare lo stato del procedimento, l'eventuale irregolare o ritardato suo svolgimento e, in ogni caso, di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con l'istanza del soggetto che ha attivato l'intervento. Per le finalità sopradette il difensore civico si avvale del diritto di accesso di cui al successivo articolo 7.

3. Concluso l'esame, il difensore civico, entro il termine massimo di venti giorni dalla data di avvio dell'istruttoria, comunica per iscritto al responsabile del procedimento, le proprie conclusioni. La comunicazione può contenere indicazioni rivolte ad assicurare la correttezza e la celerità del procedimento nonché la legittimità del provvedimento od atto adottato o da adottare, stabilendo, eventualmente, anche un termine massimo per la definizione del procedimento in questione. Analoga comunicazione è effettuata, per conoscenza, anche al sindaco, al segretario generale, al dirigente e al soggetto interessato.

4. Il responsabile del procedimento, nel provvedere rapidamente alla definizione dello stesso, deve dar conto dell'intervento del difensore civico e delle indicazioni da questi formulate, motivando le ragioni che lo hanno eventualmente indotto a discostarsi dalle indicazioni medesime.

5. Il dirigente, nell'adottare l'atto finale di sua competenza, richiama l'intervento del difensore civico e, se detto intervento coinvolge la legittimità dell'atto medesimo, motiva ampiamente le proprie determinazioni difformi.

6. Copia degli atti e dei provvedimenti adottati dal responsabile del procedimento e dal dirigente viene trasmessa al difensore civico entro i tre giorni successivi.

7. Entro i cinque giorni successivi il difensore civico comunica all'interessato l'esito dell'intervento e, in caso di esito sfavorevole, informa delle eventuali azioni proponibili in sede giurisdizionale.

ART. 6 Intervento d'ufficio

1. Oltre che a richiesta dei soggetti di cui all'art. 4, il difensore civico può intervenire d'ufficio qualora nell'esercizio delle sue funzioni rilevi disfunzioni, ritardi, irregolarità, negligenze, carenze, omissioni ed illegittimità nell'attività e nei comportamenti della amministrazione comunale e degli enti di cui all'art. 3, comma 6, al fine di assicurare l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità e buon andamento.

2. Le modalità di intervento sono, in quanto compatibili, quelle previste dal precedente articolo.

3. Qualora venga a conoscenza di fatti costituenti reati, il difensore civico ne fa rapporto all'autorità giudiziaria. Inoltre segnala al procuratore generale della Corte di Conti eventuali irregolarità contabili riscontrate nello svolgimento della propria attività.

ART. 7 Diritto di accesso da parte del difensore civico

1. Il difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, ha facoltà di accesso agli atti e alle informazioni in possesso dell'amministrazione comunale nonché di accedere agli uffici comunali, consultando, con l'ausilio del responsabile del procedimento, la documentazione necessaria.

2. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio per gli atti, i documenti e le informazioni relativi all'oggetto del suo intervento.

3. Le notizie e le informazioni richieste sono fornite dagli uffici entro dieci giorni in modo completo ed esauriente. In caso di richiesta scritta le notizie e le informazioni deve essere fornite per iscritto.

4. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti sono effettuati, entro dieci giorni, senza alcuna spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta libera.

5. Il difensore civico, per l'espletamento delle proprie funzioni, incluse dal garante per la protezione dei dati personali tra quelle che perseguono finalità di interesse pubblico, è autorizzato al trattamento di dati sensibili.

6. Il difensore civico è tenuto al rispetto delle norme in materia di segreto, riservatezza e tutela dei dati personali e sensibili anche dopo la cessazione della carica.

ART. 8 Inadempienze degli uffici

1. Il difensore civico può segnalare al dirigente o al sindaco, a seconda dei casi, al fine dell'eventuale attivazione di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente, il dipendente che:

- a) impedisca o ritardi senza giustificato motivo l'accesso a notizie, informazioni o consultazioni ed il rilascio di copie di atti da lui richiesti;
- b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto del procedimento richiesto;
- c) non rispetti il termine massimo per il compimento del procedimento;
- d) non tenga conto nel formare l'atto od il provvedimento delle osservazioni da lui formulate non dando nel contempo motivazione dell'inosservanza;
- e) ostacoli, ritardi o impedisca lo svolgimento dell'attività istituzionale del difensore civico.

CAPO III - RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

ART. 9 Relazioni con il consiglio comunale e le commissioni consiliari

1. Il difensore civico presenta al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione generale sull'attività svolta, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità e formulando osservazioni o suggerimenti.

2. La relazione viene consegnata dal difensore civico al sindaco e al presidente del consiglio, il quale, entro un mese dalla presentazione, decide in quale seduta del consiglio comunale la stessa sarà discussa. Copia della relazione è trasmessa dal sindaco al segretario, al direttore generale ed ai revisori dei conti.

3. Alla riunione del consiglio comunale in cui viene discussa la relazione, partecipa il difensore civico che, su invito del sindaco, interviene per fornire informazioni e chiarimenti.

4. Il consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di competenza che ritenga opportune ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della giunta.

5. Per i casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione il difensore civico può, in ogni momento, inviare apposite relazioni al consiglio comunale.

6. Qualora la relazione del difensore civico riguardi interventi compiuti presso altri enti, viene trasmessa dal sindaco ai rappresentanti degli stessi enti.

7. Alla relazione annuale, dopo l'esame da parte del consiglio comunale, viene data diffusione al pubblico.

8. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere informazioni sull'attività svolta.

ART. 10 Rapporti con il sindaco e la giunta

1. Il difensore civico ha rapporti diretti con il sindaco per quanto previsto dal presente regolamento in ordine a tutte le problematiche inerenti lo svolgimento delle sue funzioni.

2. In casi di particolare importanza o gravità il difensore civico invia speciali relazioni al sindaco, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni per eliminare irregolarità o negligenze da parte degli uffici.

3. Il difensore civico richiede al sindaco gli interventi di competenza del medesimo o della giunta occorrenti per il funzionamento del suo ufficio.

4. La giunta comunale può convocare il difensore civico per avere informazioni sulle problematiche inerenti lo svolgimento della sua attività.

ART. 11 Rapporti con il segretario generale e il direttore generale

1. Fuori dei casi di cui all'art. 8, il difensore civico informa il segretario generale e il direttore generale delle disfunzioni o irregolarità rilevate nell'esercizio delle sue funzioni, segnalando nel contempo quali uffici ne siano responsabili.

2. Il segretario e il direttore, ciascuno per le proprie competenze, intervengono per assicurare la collaborazione degli uffici, al fine di perseguire il miglior esercizio delle funzioni del difensore civico.

3. Quando ne siano richiesti, i soggetti di cui al presente articolo assicurano informazioni, consultazione e copia degli atti in loro possesso.

CAPO IV - NOMINA E DURATA IN CARICA DEL DIFENSORE CIVICO

ART. 12 Requisiti

1. Il difensore civico, ai sensi dell'art. 75 del vigente statuto comunale, deve essere scelto fra i cittadini che, per preparazione od esperienza, diano massima garanzia di indipendenza, obiettività, imparzialità e competenza giuridico amministrativa.

2. La competenza ed esperienza giuridico amministrativa devono essere comprovate dal curriculum del candidato con l'indicazione del titolo di studio, di abilitazione e di esperienza maturata nell'esercizio di attività professionali, di docenza o di pubblico impiego, dei quali è in possesso.

ART. 13 Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili alla carica di difensore civico comunale:

1) coloro per i quali sussiste una delle cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità per l'elezione a consigliere comunale previste dal *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2) coloro che ricoprono una carica pubblica elettiva ;

3) coloro che lavorino stabilmente o che ricoprano incarichi di qualsiasi tipo presso un'organizzazione sindacale

4) coloro che rispetto al comune, alle istituzioni , aziende, consorzi ed enti dallo stesso dipendenti , controllati o partecipati, si trovano in una delle seguenti posizioni:

a) sono dipendenti, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato;

b) collaborano attraverso prestazioni professionali o di lavoro autonomo;

- c) sono titolari, amministratori o dipendenti di enti ed imprese che hanno rapporti contrattuali per opere o servizi;
 - d) sono titolari, amministratori o dipendenti di società ed imprese concessionarie o comunque collegate all'ente attraverso contratti di servizio per l'esercizio di pubblici servizi.
 - e) ricoprono altri incarichi per funzioni pubbliche;
2. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalle condizioni che le determinano non oltre il terzo giorno precedente a quello in cui il consiglio comunale deve procedere alla nomina.
3. Qualora successivamente alla nomina il consiglio comunale accerti la preesistenza di cause di ineleggibilità che non sono state tempestivamente rimosse, dichiara la decadenza dell'interessato dall'ufficio di difensore civico.

ART. 14 Nomina e modalità di elezione

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale con le modalità previste dallo statuto.
2. L'elezione avviene sulla base di candidature proposte dagli stessi interessati.
3. A tal fine il sindaco procede alla pubblicazione di apposito avviso, divulgato con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la massima diffusione.
4. L'avviso conterrà le seguenti indicazioni:
- a) compiti inerenti la carica;
 - b) termine, non inferiore a venti giorni, per la presentazione delle candidature,
 - c) requisiti richiesti;
 - d) cause ostative;
 - e) durata della carica;
 - f) indennità
5. Le proposte di candidatura dovranno essere corredate da:
- a) curriculum relativo alle caratteristiche professionali e culturali e di ogni altra informazione utile per dare garanzie di probità e di competenza giuridico – amministrativa;
 - b) dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause ostative previste dal presente regolamento, ovvero impegno a rimuovere quelle esistenti, da dichiarare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2.
6. Non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature l'ufficio competente procede all'esame delle candidature e redige una lista di quelle ammissibili. Tale lista, con i relativi curricula, sarà depositata per dieci giorni in visione pubblica.
7. Il consiglio comunale procede alla nomina del difensore civico sulla base delle proposte di candidatura e dei curricula.
8. La nomina è comunicata al difensore civico dal sindaco assieme all'invito a rendere innanzi a lui, entro quindici giorni dall'esecutività dell'atto consiliare di nomina, la dichiarazione di accettazione e l'impegno di adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, lo statuto comunale ed il presente regolamento.
9. Il difensore civico entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al comma precedente. La giunta comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 Durata in carica

1. Il difensore civico resta in carica fino alla scadenza del consiglio comunale che lo ha eletto. E' ammessa la conferma una sola volta e con le medesime modalità della prima elezione.
2. La proroga del difensore civico è regolata dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi*"

ART. 16 Cessazione dalla carica

1. Il difensore civico cessa dalla carica:
- a) per compimento del mandato;
 - b) per morte;
 - c) per dimissioni;
 - d) per decadenza;
2. La decadenza viene deliberata dal consiglio comunale quando:
- a) assenza o impedimento si protragano per oltre sei mesi continuativi;

- b) sopravvenga una delle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità previste dal presente regolamento. In tale caso il presidente del consiglio effettua tempestiva contestazione al difensore civico che ha dieci giorni per rimuovere la sopravvenuta causa di ineleggibilità o incompatibilità, qualora ciò sia possibile, o per formulare osservazioni. Entro ulteriori dieci giorni il consiglio comunale delibera in merito pronunciando la eventuale decadenza.

ART. 17 Rimozione dalla carica

1. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati all'ente, per gravi violazioni di legge inerenti all'esercizio delle sue funzioni o quando non assicuri il normale funzionamento dell'ufficio.

2. La procedura di revoca è promossa con proposta motivata:

- a) dal sindaco;
- b) da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

3. Esaminata la proposta il consiglio comunale decide preliminarmente sulla fondatezza della stessa, con votazione segreta. In caso di esito positivo, il consiglio comunale propone la notifica dei rilievi formulati al difensore civico invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il consiglio comunale decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni presentate.

4. La proposta di revoca si intende accettata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri espresso in forma segreta.

5. L'avvenuta revoca è notificata dal sindaco all'interessato che cessa immediatamente dalle funzioni.

ART. 18 Indennità

1. Al difensore civico spetta l'indennità determinata in misura corrispondente all'indennità di carica di un assessore comunale.

CAPO V - DOTAZIONI ORGANIZZATIVE

ART. 19 Sede e personale

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso il palazzo comunale o in altro edificio ad esso prossimo, in locali adeguati al prestigio delle funzioni che devono esservi esercitate, idonei per ampiezza e facilità di accesso del pubblico.

2. L'ufficio è dotato di idoneo arredamento, di apparecchiature tecnologiche per l'informatizzazione delle procedure e dell'archivio, di telefono, di telefax e di quant'altro occorrente allo svolgimento delle funzioni.

3. L'orario di apertura è organizzato in modo da garantire la massima fruibilità da parte del pubblico.

4. Il servizio competente individuerà i dipendenti addetti all'ufficio del difensore civico.

5. Tali dipendenti, che svolgeranno funzioni di segreteria del difensore civico dovranno in particolare, ove richiesto:

- ricevere, protocollare e classificare le richieste di intervento;
- svolgere l'istruttoria preliminare delle singole istanze;
- richiedere, su indicazione del difensore civico, chiarimenti ed integrazioni documentali;
- ricevimento dei cittadini fornendo loro indicazioni sulle procedure da seguire, fornendo informazioni ed orientamenti nei casi che esulano dalle competenze del difensore civico;
- procedere alla ricerca di leggi, giurisprudenza e dottrina, redigendo relazioni sugli approfondimenti effettuati;
- curare i rapporti con i responsabili delle singole pratiche, per una rapida soluzione dei casi in cui è intervenuto il difensore civico;
- curare l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaminate dal difensore civico.

ART. 20 Oneri a carico del Comune

1. Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede, l'attrezzatura, il personale di segreteria assegnato, e quant'altro necessario per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico sono a carico del comune e sono iscritti nel bilancio comunale.

ART. 21 Coordinamento col difensore civico regionale

1. Per assicurare il coordinamento e il miglior esercizio delle proprie funzioni, il difensore civico mantiene rapporti con il difensore civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri comuni, attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze e la segnalazione di procedure che possono trovare soluzioni comuni.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione nei modi di legge.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.